Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 16 novembre 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione lombarda:

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 288 DEL 16 NOVEMBRE 1971:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per il comune di Termoli della provincia di Campobasso.

(8711)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 288 DEL 16 NOVEMBRE 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 62:

Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Prestito per la riforma fondiaria redimibile 5% (Leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella DICIANNOVESIMA estrazione del 20 ottobre 1971. — Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(9275)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 ottobre 1971, n. **911.**

Modificazione dell'articolo 1751 del codice civile che disciplina la corresponsione dell'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 1751 del codice civile è sostituito dal seguente:

« All'atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente ha diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente.

L'indennità è dovuta anche se il rapporto di agenzia è sciolto per invalidità permanente e totale dell'agente.

Nel caso di morte dell'agente l'indennità spetta agli eredi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 20 ottobre 1971, n. **912.**

Finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del centro-nord per l'anno finanziario 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) le regioni provvedono, nell'ambito dei rispettivi territori, alla delimitazione di zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nelle quali realizzare le opere straordinarie di pubblico interesse di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1966, n. 614. L'esecuzione delle opere anzidette è normalmente affidata dalle regioni alle province, ai comuni o ad altri enti locali.

La delimitazione delle zone depresse effettuata ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 22 luglio 1966, n. 614, resta in vigore limitatamente alla concessione delle esenzioni fiscali previste, per le imprese artigiane, industriali e turistiche, dagli articoli 8 e 12 di tale legge e dei finanziamenti a tasso agevolato per le iniziative industriali di cui all'articolo 5 della legge stessa.

Le attribuzioni del Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nelle zone depresse del centro-nord di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, sono trasferite al CIPE.

Art. 2.

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo è autorizzato — per l'anno 1971 — lo stanziamento di lire 21.760 milioni che sarà ripartito, fra le regioni interessate, dal CIPE sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1971.

Art. 3.

Fermo restando quanto disposto negli articoli 1 e 2 della presente legge, le destinazioni delle somme relative ad opere già programmate ai sensi delle leggi 22 luglio 1966, n. 614, e 25 ottobre 1968, n. 1089, ma non ancora eseguite, nonchè le competenze dei Ministeri responsabili della loro realizzazione conservano la loro validità.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO — TAVIANI — GIOLITTI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 22 ottobre 1971, n. **913.**

Corresponsione da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di un contributo nella spesa per la costruzione di nuovi impianti di raccordo tra la rete delle ferrovie dello Stato e gli stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati nonchè per l'ampliamento degli impianti di raccordo esistenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a concedere un contributo, in conto interessi, a favore delle piccole e medie aziende che, per il finan-

ziamento della costruzione e dell'ampliamento degli impianti di raccordo tra la rete delle ferrovie dello Stato ed i propri stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati, ricorrano ad operazioni di mutuo con istituti od aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine.

Art. 2.

Il contributo in conto interessi per mutui di cui al precedente articolo 1 non può essere superiore al 4 per cento annuo del capitale da rimborsare all'inizio di ciascun periodo di ammortamento e sarà corrisposto in via posticipata.

Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, la misura massima del suddetto contributo è elevata al 5 per cento annuo.

Art. 3.

Il contributo medesimo è concesso per mutui di durata non superiore a dieci anni.

Per la richiesta del contributo, le aziende interessate debbono inoltrare al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato le relative domande corredate dei progetti esecutivi degli impianti da costruire o da ampliare, contemplati dal precedente articolo 1.

Art. 4.

Il contributo è concesso con provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in relazione alle esigenze commerciali dell'azienda stessa, sentito il parere del comitato tecnico-amministrativo.

Art. 5.

I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per i mutui i cui contratti fra le aziende interessate e gli istituti o aziende di credito siano stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1975.

Art. 6.

Per la corresponsione dei contributi, come previsto dal precedente articolo 2, è autorizzata l'istituzione nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di apposito capitolo con la iscrizione dello stanziamento poliennale di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1984.

Le somme non erogate nei singoli esercizi saranno accertate fra i residui e potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 7.

All'onere di lire 50 milioni derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1971 si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 201 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario medesimo e per gli esercizi dal 1972 al 1984 mediante appositi stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO — VIGLIANESI — FERRARI-AGGRADI — GAVA — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1971.

Nuove piante organiche e denominazioni delle nuove qualifiche del ruolo della carriera di concetto delle assistenti di polizia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, relativa alla « Costituzione del Corpo di polizia femminile » e l'allegata tabella, modificata dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1961, n. 1143, da cui risultano le qualifiche e l'organico della carriera di concetto delle « assistenti di polizia »;

Considerato che, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, le carriere di concetto del personale amministrativo, cui appartengono le predette « assistenti di polizia », comprendono le sole tre qualifiche di segretario capo ed equiparata, segretario principale ed equiparata e quella di segretario ed equiparata e che la relativa dotazione organica è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva:

dieci per cento al segretario capo ed equiparata;

quarantacinque per cento al segretario principale ed equiparata;

quarantacinque per cento al segretario ed equiparata;

Considerato, altresì, che la dotazione complessiva attuale del ruolo organico della carriera di concetto delle « assistenti di polizia » è di 450 unità, che vanno ripartite in conformità al criterio indicato nel precedente comma e con gli arrotondamenti previsti dal menzionato art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1077 del 1970;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere conseguentemente alla determinazione della nuova pianta organica ed alle denominazioni delle nuove qualifiche della carriera di concetto delle « assistenti di polizia », quali risultano dal più volte citato art. 18;

Visto l'art. 132, ottavo comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Decreta:

E' approvata la seguente tabella nella quale sono specificate le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del ruolo della carriera di concetto delle « assistenti di polizia » del Corpo di polizia femminile:

Parametro	Qualifiche	Organico
370	Assistente capo di polizia .	45
297 255	Assistente principale di polizia . .	203
218 178 160	Assistente di polizia . .	202
	Totale .	450

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto dal 1° luglio 1970.

Roma, addì 8 gennaio 1971

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1971
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 178

(10126)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1971.

Nuove dotazioni organiche degli operai dei magazzini V.E.C.A. del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 aprile 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 24 agosto 1962, con il quale venne stabilito l'organico degli operai dei magazzini V.E.C.A. del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che, in applicazione dell'art. 23, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, furono soppressi tredici posti nell'organico della 4ª categoria degli operai dei magazzini V.E.C.A. del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 numero 1078, la dotazione organica della categoria 3ª degli operai comuni dei magazzini V.E.C.A. del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza debba essere incrementata dei tredici posti di cui al comma precedente;

Visto l'art. 2, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Decreta:

E' approvata la seguente tabella nella quale è specificata la nuova dotazione organica degli operai dei magazzini V.E.C.A. del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

Parametro	Qualifiche	Organico
173 146 129	Operaio qualificato	1
153 133 115	Operaio comune	17

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto dal 1° luglio 1970.

Roma, addì 8 gennaio 1971

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1971
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 179

(10123)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1971.

Nuove piante organiche e denominazioni delle nuove qualifiche per il ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e la tabella *A* ad essa allegata, dalla quale venne stabilito l'attuale organico della carriera direttiva del personale della pubblica sicurezza (funzionari di pubblica sicurezza);

Visto l'art. 132, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della tabella in cui sono specificate le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche risultanti per il ruolo della menzionata carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza dall'applicazione del citato decreto presidenziale ed in questo non riportate;

Decreta:

E' approvata la seguente tabella in cui sono specificate le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche, risultanti per il ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica in premessa richiamato ed in questo non riportate:

Parametro	Qualifiche	Organico
742	Ispettori generali capi	20
530	Questori	100
426 387	Vice questori	310
307	Commissari capi	1656
257 190	Commissari	
	Totale	2086

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto dal 1° luglio 1970.

Roma, addì 8 gennaio 1971

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1971
Registro n. 14 Interno, foglio n. 182

(10127)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1971.
Nuove dotazioni organiche delle categorie degli operai delle scuole di polizia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1964, registro n. 22, foglio n. 353, con il quale venne fissata la tabella organica degli operai permanenti delle scuole di polizia;

Considerato che, in applicazione dell'art. 23, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, furono soppressi quattro posti nell'organico della 5ª categoria degli operai delle scuole di polizia;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1078, la dotazione organica della categoria 3ª degli operai comuni delle scuole di polizia debba essere incrementata dei quattro posti di cui al comma precedente;

Visto l'art. 2, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Decreta:

E' approvata la seguente tabella nella quale sono specificate le nuove dotazioni organiche delle categorie degli operai delle scuole di polizia:

Parametro	Qualifiche	Organico
210	Capo operaio	1
173 146 129	Operaio qualificato	9
153 133 115	Operaio comune	122

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto dal 1° luglio 1970.

Roma, addì 8 gennaio 1971

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1971
Registro n. 14 Interno, foglio n. 180

(10124)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1971.
Nuova circoscrizione territoriale del vice consolato di 2ª categoria in Barcellona Puerto La Cruz (Venezuela).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione del vice consolato di 2ª categoria in Barcellona Puerto La Cruz (Venezuela) è così stabilita: lo Stato Anzoategni e lo Stato Sucre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1971

Il Ministro: MORO

(9980)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1971.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1971.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale in data 15 luglio 1970, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1971;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio stesso;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

Sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale:

In aumento:

Cap. 132. — Manutenzione e fitto dei locali per gli uffici del lavoro portuale L. 700.000

In diminuzione:

Cap. 541. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio . . . . L. 700.000

Roma, addì 28 settembre 1971

Il Ministro per la marina mercantile
ATTAGUILE

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(9971)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1971.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1971.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931 n 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale in data 15 luglio 1970, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1971;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio stesso;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

Sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale:

In aumento:

Cap. 142. — Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie L 1.000.000

In diminuzione:

Cap. 541. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio . . . . L. 1.000.000

Roma, addì 29 settembre 1971

Il Ministro per la marina mercantile
ATTAGUILE

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(9967)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1971.

Segni caratteristici dei titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1970-1985, da rilasciare in dipendenza di operazioni ordinarie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 641, recante « nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 »;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21, del 27 gennaio 1971, con il quale venne disposta l'emissione del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1970-1985, per un importo, in valore nominale, di 303 miliardi di lire, ed in particolare l'art. 4 dello stesso, in base al quale in sede di emissione sono stati rilasciati soltanto titoli nominativi;

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore del prestito anzidetto, da rilasciare in sede di operazioni ordinarie;

Decreta:

I titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1970-1985, da rilasciare in sede di operazioni ordinarie, sono distinti in sei tagli per il rispet-

tivo capitale nominale di lire centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni, dieci milioni e cinquanta milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di ventinove cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le ventinove cedole sono collocate a destra del corpo del titolo su cinque colonne, di cui la prima, a destra, comprende cinque cedole, mentre le altre quattro comprendono sei cedole ciascuna; le ventinove cedole sono numerate da 1 a 29, per colonna, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto: quella n. 1 è di scadenza 1° luglio 1971; quella n. 29 è di scadenza 1° luglio 1985. Poichè la prima richiesta di tramutamento in titoli al portatore, dei titoli nominativi del prestito, rilasciati in sede di emissione, è stata presentata dalla Banca d'Italia — a norma del predetto art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1970 — successivamente al 1° luglio 1971, data di scadenza della cedola n. 1, la stessa deve considerarsi virtualmente annullata, essendo stati i relativi interessi semestrali corrisposti, sull'intero ammontare del prestito, sui titoli nominativi.

Art. 2.

I titoli sono stampati su carta bianca liscia con filigrana in chiaro scuro.

La filigrana rappresenta il Duomo e la Torre di Pisa nel corpo del titolo e la lampada dello stesso Duomo nelle cedole.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo comprende, alla base, un motivo ornamentale di tipo floreale formato al centro da un nodo architettonico. L'andamento di questo motivo racchiunde uno spazio centrale a forma ovoidale abbattuta riservato alla filigrana.

Ai due lati della base si innalzano due candeline dritte, decorate da un motivo ornamentale di fantasia, sormontate da un'antefissa a palma stilizzata, sulle quali si appoggia una fascia di chiusura dell'ornamento, di tipo floreale, richiamante quello della base, al centro del quale, in una cornice, è riprodotta l'effigie di Galileo Galilei.

Il fondino del corpo del titolo presenta un motivo ornamentale a grafico ripetentesi, interrotto, in basso, da apposito spazio a tratteggio ondulato semplice, destinato alla filigrana, e, a destra, sopra la leggenda « Il Direttore di Divisione », da altro spazio a tratteggio ondulato, riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », racchiusa in una cornicetta a perline.

Sul fondino del corpo del titolo, dall'alto verso il basso, sono stampate le seguenti leggende:

« Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Prestito per l'Edilizia Scolastica - Redimibile 6 % - 1970/1985 - Legge 28 luglio 1967, n. 641 e Decreto Ministeriale 28 dicembre 1970 - Cartella al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo di lire - (importo in lettere) - Serie (all'atto del rilascio del titolo viene stampata l'indicazione della serie) N° (il numero di iscrizione viene stampato all'atto del rilascio del titolo) - iscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico con godimento - dal (segue uno spazio riservato alla indicazione del termine iniziale di godimento da apporre all'atto del rilascio del titolo) - le rate semestrali di interesse sono pagabili il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno all'esibitore delle cedole unite alla presente cartella - Roma, (segue uno spazio riservato alla indicazione della data di rilascio, da stampare all'atto del rilascio stesso) - Il Direttore Generale - V° per la Corte dei Conti - Il Direttore di Divisione (sotto queste ultime tre diciture vengono impresse a fac-simile, all'atto del rilascio della cartella, le firme rispettivamente, del direttore generale del debito pubblico, del direttore dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso il debito pubblico, e del direttore della divisione gran libro, in carica).

Al centro del fondino campeggia, in sottofondino, a grandi caratteri, l'indicazione dell'anno di emissione « 1970 ».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello rettangolare, con il disegno della famosa lampada del Duomo di Pisa, circondata da motivi ornamentali dell'epoca, sono stampate le principali norme che regolano il prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1970-1985 ed il relativo piano di ammortamento; in basso, sotto il pannello rettangolare, è riportata l'indicazione dell'importo del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Generale del Debito Pubblico ». Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca in alto, a sinistra ed in basso a destra, due riquadri a fondo bianco nei quali è ripetuto il numero progressivo della cedola. A sinistra di ogni cedola, in apposito riquadro grande rettangolare, a fondino ondulato, lasciato vuoto, viene stampata, all'atto del rilascio del titolo, l'indicazione della serie nonchè la dicitura « Emissione 1970 ». A destra, in alto, racchiusa in apposita cornicetta quadrangolare, a fondino ondulato, è riportata la leggenda: « Pagabile il » seguita dalla indicazione della data di decorrenza della pagabilità e dell'importo (in cifre) della cedola, nonchè in basso, verso destra, altro spazio circolare riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ». Al centro sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Prestito per l'Edilizia Scolastica - Redimibile 6 % - 1970/1985 - Legge 28 luglio 1967, n. 641 - Decreto Ministeriale 28 dicembre 1970 ».

Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo della cedola (in lettere) e, fra parentesi, in cifre, nonchè del numero di iscrizione del titolo. Al centro della cedola campeggia, in sottofondino, a grandi caratteri, la indicazione dell'anno di emissione « 1970 ».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero cedolare.

Al di sopra ed al di sotto della losanga sono riportate le leggende « Prestito per l'Edilizia Scolastica » e « Redimibile 6 % - 1970/1985 ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio, e precisamente:

per i titoli da L. 100.000 in bruno;
per i titoli da L. 500.000 in grigio lavagna;
per i titoli da L. 1.000.000 in viola malva;
per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia;
per i titoli da L. 10.000.000 in verde giallo;
per i titoli da L. 50.000.000 in celeste.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in giallo avorio; quella dei tagli da lire dieci milioni e cinquanta milioni è colorata, sempre litograficamente, in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo, nonchè la serie e la numerazione delle cedole vengono stampate tipograficamente in nero, all'atto del rilascio. Per le operazioni di rilevante ammontare la Direzione generale del debito pubblico può chiedere che il completamento tipografico dei titoli sia eseguito a cura dell'officina carte valori dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

L'indicazione « 1970 » che campeggia in sottofondino nel corpo del titolo ed in ciascuna cedola è stampata litograficamente in rosso mattone.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore descritti negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1971
Registro n. 35 *Tesoro, foglio n.* 195

(10199)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Maglificio di Resana di G. Benetton e C.S.a.s., Resana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Maglificio di Resana di G. Benetton e C.S.a.s. Resana (Treviso) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Maglificio di Resana di G. Benetton e C.S.a.s. Resana (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10135)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Laterizi GI-ZETA di Guastai e Zanichelli, fornace laterizi di Brescello.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Laterizi GI-ZETA di Guastai e Zanichelli, fornace laterizi di Brescello (Reggio Emilia) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Laterizi GI-ZETA di Guastai e Zanichelli, fornace laterizi di Brescello (Reggio Emilia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10133)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Domus Laterizi S.p.a. Rubiera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Domus Laterizi S.p.a. - Rubiera (Reggio Emilia) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Domus Laterizi S.p.a. - Rubiera (Reggio Emilia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10134)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Forest industria confezioni di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Forest industria confezioni di Pisa ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Forest industria confezioni di Pisa.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 19 aprile 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10132)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della filatura del cotone cardato della provincia di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore della filatura del cotone cardato della provincia di Verona si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della filatura del cotone cardato della provincia di Verona.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10141)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Riello bruciatori di Legnago.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 14 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Riello bruciatori di Legnago (Verona), ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 14 aprile 1971 in favore degli operai dipendenti dalla ditta Riello bruciatori di Legnago (Verona);

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta Riello bruciatori di Legnago (Verona);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 14 aprile 1971 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Riello bruciatori di Legnago (Verona), prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 14 maggio 1971, è prolungato, ai sensi dello ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10136)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle attività industriali nel comune di Pontecagnano Faiano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nel comune di Pontecagnano Faiano (Salerno) si è determinata una crisi economica generale delle aziende industriali con carattere locale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle attività industriali nel comune di Pontecagnano Faiano (Salerno).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10140)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1971.

Nomina del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 27 marzo 1970, con il quale il dott. Marco De Stefano è stato nominato commissario straordinario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione dei normali organi amministrativi dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco De Stefano è nominato presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso.

Art. 2.

Il prefetto di Campobasso, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e della legge 12 luglio 1951, n. 560, disporrà i provvedimenti necessari per la costituzione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(10247)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1971.

Nomina del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camera di commercio, industria, artigianato è agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 27 marzo 1970, con il quale il dott. gr. uff. Gennaro Nola è stato nominato commissario straordinario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione dei normali organi amministrativi dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Nicandro Testa è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia.

Art. 2.

Il prefetto di Isernia, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e della legge 12 luglio 1951, n. 560, disporrà i provvedimenti necessari per la costituzione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(10248)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1971.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1969 con il quale l'on. prof. Vincenzo Marotta è stato nominato presidente dell'ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 30 maggio 1967, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'ente medesimo, ai sensi dell'art. 4 dello statuto all'epoca vigente;

Considerato che, per decorso periodo di durata in carica, si è reso necessario procedere alla ricostituzione dell'organo predetto;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4 del vigente statuto dell'ente i rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio e delle imprese mandanti nell'organo in questione devono essere designati dalle rispettive associazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale e comunque da quelle firmatarie degli accordi economici collettivi nazionali per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale;

Visti i dati e le notizie acquisiti dall'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerata la conseguente ripartizione di detta rappresentanza di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali di categoria;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Bonfardeci Francesco, Volpi Ugo, Vinci avv. Antonio, Cortese dott. Ferdinando, Vignoli Alfio, Salani Eolo, Baldi rag. Sergio e Raffo Giuseppe, in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

Baruchello prof. Mario, Diotallevi dott. Ezio, Izzi dott. Giorgio e Malfettani dott. Livio, in rappresentanza delle imprese mandanti;

Zavaroni Gilberto, in rappresentanza del personale dell'ente;

Gallo avv. Armando, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10148)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1971.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Visto il proprio decreto in data 30 maggio 1967, concernente la costituzione del collegio dei sindaci dello ente predetto, ai sensi dell'art. 15 dello statuto all'epoca vigente;

Considerato che, per decorso periodo di durata in carica, si è reso necessario procedere alla ricostituzione dell'organo medesimo;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 10 del vigente statuto dell'ente i rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio e delle imprese mandanti nell'organo in questione devono essere designati dalle rispettive associazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale e comunque da quelle firmatarie degli accordi economici collettivi nazionali per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale;

Visti i dati e le notizie acquisiti dall'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerata la conseguente ripartizione di detta rappresentanza di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali di categoria;

Decreta:

Il collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio è composto dai seguenti membri:

Braganò dott. Francesco, effettivo, con funzioni di presidente del collegio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cossiga dott. Ermanno, supplente;

Terranova dott. Giovanni, effettivo e D'Antuono dott. Vincenzo, supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Giannotti dott. Valentino e D'Abbicco dott. Giuseppe, effettivi e Clavarino dott. Alfeo e Nicolini dott. Enrico, supplenti, in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

Lo Vecchio Musti prof. Manlio, effettivo e Bottini dott. Alberto, supplente, in rappresentanza delle imprese mandanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10147)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pisa

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1613, in data 14 settembre 1971, il sig. Alibrando Bacci è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pisa.

(10074)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di S. Agata sul Santerno

Con decreto 3 settembre 1971, n. 374, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto del vecchio alveo abbandonato del torrente Santerno in comune di S. Agata sul Santerno (Ravenna), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 12, mappale 58, della superficie di mq. 7040 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 16 giugno 1970, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Ravenna; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(10038)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO

Approvazione del programma di fabbricazione e del piano di zona del comune di Mirano

Si comunica che con decreto n. 22137 in data 27 ottobre 1971 il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Veneto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, ultimo comma, ed 8, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, ha approvato il programma di fabbricazione adottato dal comune di Mirano (Venezia) con deliberazione in data 22 aprile 1970, n. 78, e ai termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e per gli effetti di cui alla legge stessa, ha altresì approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, adottato dal predetto comune con deliberazione 22 aprile 1970, n. 78.

(10037)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Associazione cattolica nazionale delle opere per la protezione della giovane, con sede in Roma, ad acquistare due immobili.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1971, registro n. 26 Interno, foglio n. 251, l'Associazione cattolica nazionale delle opere per la protezione della giovane, con sede in Roma, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad acquistare due appartamenti, siti in Modena, via Adelardi n. 6, distinti al nuovo catasto edilizio urbano di quel capoluogo rispettivamente alla partita n. 11642, mappale 1473 sub. 11 e alla partita n. 11643, mappale 1473, sub 15.

(10088)

Autorizzazione all'associazione « Istituto monsignor Edoardo Alberto Fabozzi », con sede in Napoli, ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1971, l'associazione « Istituto monsignor Edoardo Alberto Fabozzi », con sede in Napoli, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare una donazione disposta dalla sig.ra Giuseppina Landolfi con atto pubblico 23 marzo 1970, a rogito del dott. Leopoldo Chiari, notaio in Afragola, numero rep. 39821/913, ed avente per oggetto due appartamenti, siti uno in Napoli e l'altro in Casoria, il tutto meglio descritto nel cennato atto di donazione.

(10089)

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

Fidanza Raoul, il 23 febbraio 1969 in Roma.

Simeone Francesco, montatore motorista della M.M., il 10 luglio 1969 in Brindisi.

Epifani Benito, vigile del fuoco, il 10 luglio 1969 in Brindisi.

Marzi Pietro, l'11 settembre 1969 in Venezia.

Alampi Giuseppe, guardia di pubblica sicurezza, il 12 ottobre 1969 in Lamezia Terme (Catanzaro).

Casali Arrigo, vigile del fuoco, il 17 ottobre 1969 in Mede (Pavia).

Omodeo Mario, vigile del fuoco, il 17 ottobre 1969 in Mede (Pavia).

Di Sante Giuseppe, finanziere di mare, il 16 febbraio 1970 in Chioggia (Venezia).

Zulian Bruno, finanziere di mare, il 16 febbraio 1970 in Chioggia (Venezia).

Alampi Vincenzo, maresciallo capo dei carabinieri, il 6 marzo 1970 in Niscemi (Caltanissetta).

Barletta Vittorio, brigadiere dei carabinieri, il 6 marzo 1970 in Niscemi (Caltanissetta).

Argelli Alberto, il 26 aprile 1970 in Lozzo Atestino (Padova).

Accettura Natale, vice brigadiere di pubblica sicurezza, il 17 giugno 1970 in Bressanone (Bolzano).

Baleni Alberto, il 27 giugno 1970 in Piombino (Livorno).

Cannizzo Angelo, il 27 giugno 1970 in Piombino (Livorno).

Noris Chiorda Uberto, il 5 luglio 1970 in Desenzano del Garda (Brescia).

Emmolo Giuseppe, guardia di finanza, il 17 luglio 1970 in Lignano Sabbiadoro (Udine).

Santoro Aurelio, guardia di finanza, il 17 luglio 1970 in Lignano Sabbiadoro (Udine).

Striuli Alessandro, il 17 luglio 1970 in Lignano Sabbiadoro (Udine).

(10165)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1971, il comune di Partanna (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 301.778.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 3239 della *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 29 maggio 1971.

(10156)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 16

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 Mod. 241 D.P. — Data: 1° marzo 1971 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Caserta — Intestazione: Mario De Biasio, nato a Teano il 28 gennaio 1917 — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2 — Capitale L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 17 ottobre 1971

(9587)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 211

Corso dei cambi del 12 novembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollarō USA .	613 —	613 —	612,80	613 —	612,70	612,99	612,94	613 —	613 —	612,90
Dollaro canadese .	609,95	609,95	609,50	609,95	608,80	609,77	609,98	609,95	609,95	609,90
Franco svizzero . .	153,56	153,56	153,48	153,56	153,30	153,38	153,575	153,56	153,56	153,50
Corona danese	84,19	84,19	84,18	84,19	84,30	84,19	84,18	84,19	84,19	84,19
Corona norvegese .	89,28	89,28	89,23	89,28	89,40	89,24	89,28	89,28	89,28	89,24
Corona svedese .	122,295	122,295	122,30	122,295	122 —	122,13	122,275	122,295	122,29	122,20
Fiorino olandese	183,77	183,77	183,70	183,77	183 —	183,39	183,78	183,77	183,77	183,70
Franco belga .	13,1940	13,1940	13,2025	13,1940	13,15	13,19	13,1925	13,1940	13,19	13,20
Franco francese	110,815	110,815	110,80	110,815	110,70	110,85	110,825	110,815	110,81	110,80
Lira sterlina	1528,60	1528,60	1528,50	1528,60	1527,50	1528,02	1528,65	1528,60	1528,60	1528,55
Marco germanico .	183,57	183,57	183,65	183,57	183,30	183,06	183,64	183,57	183,57	183,50
Scellino austriaco .	25,29	25,29	25,2850	25,29	25,25	25,27	25,2775	25,29	25,29	25,29
Escudō portoghese	22,34	22,34	22,33	22,34	22,30	22,33	22,34	22,34	22,34	22,30
Pescta spagnola	8,9465	8,9465	8,9425	8,9465	8,92	8,94	8,9460	8,9465	8,94	8,94

Media dei titoli del 12 novembre 1971

Rendita 5 % 1935 .	99,10
Redimibile 3,50 % 1934 .	100,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,35
» 5 % (Ricostruzione)	93,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,875
» 5 % (Città di Trieste)	93,80
» 5 % (Beni esteri)	92,85
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,95
» 5,50 % » » 1968-83	92,10
» 5,50 % » » 1969-84	95,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,45
» » » 5,50 % 1977 .	99,775
» » » 5,50 % 1978 .	99,425
» » » 5,50 % 1979 .	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,725
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,825
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,60
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,575
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,50
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,25
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	98,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 novembre 1971

Dollaro USA	612,97
Dollaro canadese	609,965
Franco svizzero .	153,567
Corona danese	84,185
Corona norvegese .	89,28
Corona svedese .	122,285
Fiorino olandese	183,775
Franco belga .	13,193
Franco francese	110,82
Lira sterlina	1528,625
Marco germanico .	183,605
Scellino austriaco .	25,284
Escudo portoghese	22,34
Peseta spagnola	8,946

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Banca Cavèse e di Maiori, società per azioni con sede in Cava dei Tirreni, da parte del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, e sostituzione di quest'ultimo nell'esercizio degli sportelli bancari della azienda incorporanda.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 17 agosto 1971 dalla deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, e in data 9 settembre 1971 dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Banca Cavese e di Maiori, società per azioni con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), relative alla funsione delle due aziende di credito, mediante incorporazione della seconda nella prima;

Dispone:

1. Nulla osta all'incorporazione della Banca Cavese e di Maiori, *società per azioni, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno)*, da parte del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena.

2. L'azienda di credito incorporante è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli della incorporanda in Cava dei Tirreni, Salerno, Vietri sul Mare, Maiori, Amalfi e Positano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1971

Il Governatore: CARLI.

(9924)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per il conferimento di sette posti di operaio comune (famiglio) nel ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 1078;

Visto il decreto interministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1971, registro n. 14 Interno, foglio n. 180, con il quale è stata approvata la tabella concernente le nuove dotazioni organiche delle categorie degli operai delle scuole di polizia;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Considerato che, effettuate le coperture dei posti che, per legge, debbono essere riservati a particolari categorie di cittadini, sono attualmente vacanti sette posti di operaio comune (famiglio) nel ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per il conferimento di sette posti di operaio comune (famiglio) nel ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia.

Art. 2.

Per l'ammissione al presente concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo quanto stabilito al successivo art. 3;

c) buona condotta morale e civile;

d) idoneità fisica al lavoro, per il quale l'aspirante concorre;

e) aver conseguito la licenza elementare;

f) avere il godimento dei diritti politici;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, nonchè coloro che siano esclusi dallo elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *b*), è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1572, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948 n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento degli ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1950 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 3);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1148, art. 5);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 8), nonchè per le categorie ad essi assimilate, e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 8);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18) e per i mutilati e invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino

al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

l) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi al beneficio, gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè, infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938, al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3) e 7), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2 e legge 5 marzo 1961, n. 90, art. 7).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano già dipendenti civili di ruolo ordinario o dei ruoli aggiunti od operai di ruolo dello Stato;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500; art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1949, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Per difetto dei prescritti requisiti, è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

L'amministrazione accerterà direttamente il possesso del requisito dell'idoneità fisica nei riguardi dei vincitori del concorso, a termini del successivo art. 10; nonchè il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, dirette al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale, redatte su carta bollata, conformemente al modello allegato, dovranno esser fatte pervenire allo stesso Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio indicato nel precedente comma. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda, oltre il cognome ed il nome:

a) la data e il luogo di nascita;

b) di possedere la cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

e) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che diano, eventualmente, diritto ad elevazioni del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito, al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza; nonchè la elencazione dei documenti allegati per gli effetti di cui al successivo art. 7.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda.

Art. 6.

Con successivo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso, da costituirsi a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, secondo la composizione ivi prevista per le commissioni dei concorsi per l'ammissione alle carriere del personale ausiliario dello Stato.

Alla commissione giudicatrice potranno essere aggregati membri aggiunti, con voto consultivo, per la valutazione comparativa dei requisiti attitudinali degli aspiranti di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Art. 7.

Il concorso si effettua, a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti attitudinali degli aspiranti.

Al fine della valutazione comparativa dei titoli, gli aspiranti dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso e comunque entro il termine perentorio stabilito per la presentazione di tale domanda, i documenti da essi ritenuti utili per la suddetta valutazione. In particolare: le certificazioni concernenti i servizi prestati, alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici, con mansioni specificamente attinenti al servizio cui aspirano; i titoli di studio e di addestramento o specializzazione professionale, rilasciati da istituti od enti abilitati; le certificazioni concernenti i servizi prestati, alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici, con mansioni non specificamente attinenti al servizio cui aspirano; ed ogni altro documento ritenuto utile, dagli aspiranti stessi, al fine della valutazione comparativa dei titoli.

I documenti che saranno presentati al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale) dopo il termine stabilito saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso.

I documenti stessi si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti con lettera a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio indicato nel precedente art. 5. A tal fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 8.

La commissione giudicatrice predeterminerà, prima delle relative operazioni, i criteri da seguire nella valutazione comparativa dei titoli e requisiti attitudinali dei candidati, in relazione alle esigenze del servizio cui essi aspirano.

Per la valutazione dei titoli, la commissione disporrà di un punteggio massimo pari alla metà della votazione complessiva massima.

Il punteggio minimo nella valutazione dei titoli non potrà essere fissato in misura inferiore ai due quinti del punteggio massimo previsto per la valutazione dei titoli stessi.

Non saranno ammessi alla valutazione dei requisiti attitudinali, i candidati che non avranno riportato, nella valutazione dei titoli, il punteggio minimo sopra stabilito.

Non potranno essere considerati idonei alla nomina, i candidati i quali, nella valutazione dei requisiti attitudinali, non avranno riportato almeno trenta cinquantesimi della votazione massima prevista per la valutazione stessa.

La votazione complessiva sarà determinata per ogni candidato, sommando il punteggio riportato dallo stesso nella valutazione dei titoli e quello ottenuto nella valutazione dei requisiti attitudinali.

La commissione formerà la graduatoria di merito secondo l'ordine delle votazioni complessive riportate dai candidati.

Art. 9.

I candidati che avranno riportato, nella valutazione dei titoli, il punteggio minimo stabilito, saranno invitati a presentarsi, in Roma, per la valutazione dei requisiti attitudinali, da parte della commissione giudicatrice.

Nell'invito, verrà loro data comunicazione del punteggio totale riportato nella valutazione dei titoli.

Al termine di ogni seduta dedicata alla valutazione dei requisiti attitudinali, la commissione formerà l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione della votazione da ciascuno di essi riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso, entro il medesimo giorno, nell'albo della sede in cui la seduta avrà avuto luogo.

Art. 10.

L'amministrazione sottoporrà i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica al lavoro, per lo svolgimento delle mansioni proprie del posto al quale il candidato aspira.

Art. 11.

Non competerà alcun rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno che i concorrenti dovranno eventualmente sostenere per la valutazione dei requisiti attitudinali e per l'accertamento della idoneità fisica.

Art. 12.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dalle vigenti norme relative alla assunzione degli operai permanenti dello Stato.

A tal fine, i candidati dichiarati idonei alla nomina dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di giorni dieci, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto invito in tal senso dall'amministrazione, i documenti prescritti e gli altri ritenuti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza o precedenza, ove non abbiano già prodotto tali titoli ai fini di cui al precedente art. 7.

Art. 13.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 12, sono i seguenti:

1) operaio dello Stato: certificato dell'amministrazione che attesti la categoria di appartenenza;

2) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

3) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

4) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del presente assegno;

5) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

6) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

7) mutilato o invalido civile: certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

8) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal successivo n. 14), rilasciato a nome del marito;

9) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

10) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove e gli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 15) rilasciato a nome del padre o del marito;

11) vedova ed orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

12) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

14) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre, decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

15) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di successione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido;

16) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45; partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/O.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati. Per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori, sarà sufficiente il foglio matricolare

rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, numero 1615/DM/104/OM del Ministero della Difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

20) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 12, su carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del seguente art. 14;

21) ex dipendente o dipendente dell'amministrazione dello Stato: copia dello stato matricolare rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui all'articolo precedente;

22) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) sordomuto: certificato di iscrizione nelle liste dei collocabili, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, rilasciato dallo ufficio provinciale del lavoro.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 14.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'assunzione.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) certificato attestante il conseguimento della licenza elementare, in originale o in copia autenticata, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) estratto dell'atto di nasciata in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 12;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici; anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142; oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso e tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio, come al n. 1) del secondo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, od in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non-

chè gli appartenenti al Corpo delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6) del secondo comma. In sostituzione di essi, produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre su carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

Art. 15.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 12 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente, saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 14 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 16.

La graduatoria del concorso, formata secondo il punteggio complessivo riportato da ciascun concorrente nella valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti attitudinali, tenuto conto delle preferenze di legge, verrà approvata con decreto ministeriale.

La nomina dei vincitori sarà fatta nel rispetto delle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto che approva le graduatorie, l'amministrazione ha facoltà di assumere, oltre ai vincitori, gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili.

Art. 18.

Il direttore della divisione personale di pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1971

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1971
Registro n. 27 Interno, foglio n. 167

ALLEGATO

(Modello della domanda in bollo)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale — ROMA

Il sottoscritto . nato il . a . . e residente a . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di sette posti di operaio comune (famiglio) nelle scuole di polizia.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . .;
3) di non avere riportato condanne penali;
4) di essere nei riguardi degli obblighi militari in posizione di . .;
5) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;
6) di essere in possesso, come titolo di studio, della licenza . . . . . conseguita presso la scuola . . . in data . . . . .;
7) di non essere iscritto ad alcun partito politico.

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

Con osservanza

. . . ., addì . . . . .

. . . .
Firma e indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale

. . . .
Autentica della firma

N.B.

A) Gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età, devono indicare in base a quale titolo previsto dall'art. 3 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

B) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

C) Gli aspiranti devono elencare i documenti allegati agli effetti della valutazione comparativa dei titoli, prevista dallo art. 7 del bando.

(10120)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso per l'assunzione di cento operai qualificati tra ex militari tecnici specializzati

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

In applicazione della convenzione in data 10 marzo 1960, e successive modificazioni, stipulata con il Ministero della difesa ai sensi dell'art. 6 della legge 26 marzo 1958, n. 425, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha fissato un contingente di cento posti da mettere a concorso — tra le tre forze armate — per l'assunzione post congedo di militari tecnici specializzati nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I posti di cui trattasi sono ripartiti nei seguenti mestieri di operaio qualificato ferroviario:

	Numero dei posti
Aggiustatore meccanico	43
Elettromeccanico	25
Aggiustatore motorista	20
Lamierista-pannellista	5
Falegname	2
Tornitore meccanico	2
Saldatore	3
	100

Qualora per taluni dei mestieri suindicati non si coprano, in tutto o in parte, i posti messi a concorso subentreranno nell'assunzione i candidati classificati dopo i vincitori in altre graduatorie, procedendo all'assorbimento degli idonei compresi nelle graduatorie medesime e secondo l'ordine appresso indicato:

Aggiustatore meccanico;
Elettromeccanico;
Aggiustatore motorista;
Lamierista-pannellista;
Falegname;
Tornitore meccanico;
Saldatore.

Possono concorrere a dette assunzioni gli ex militari tecnici specializzati, che siano stati arruolati dall'autorità militare a seguito di pubblici concorsi effettuati in base a leggi ed a rego-

lamenti vigenti e che abbiano prestato almeno diciotto mesi di effettivo servizio militare in qualità di specializzati, nello stesso unico mestiere fra quelli sopra indicati e nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente «Comunicato» nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Inoltre, gli aspiranti non debbono aver superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda (salvo gli aumenti di legge) e debbono essere in possesso del titolo di studio minimo prescritto per la qualifica (licenza elementare superiore), nonchè degli altri requisiti richiesti dallo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e delle altre norme riguardanti l'Azienda stessa.

E' in facoltà della predetta Azienda di subordinare ad un «colloquio» o ad una prova pratica di lavoro l'inserimento degli aspiranti nelle graduatorie di merito.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore; il trattamento economico avrà inizio dalla data dell'effettiva assunzione in servizio ferroviario.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alle sottonotate autorità militari, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente «Comunicato» nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda, in carta legale redatta in conformità al modello allegato, indirizzata alla direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa:

ex militari dell'Esercito: ai distretti militari;

ex militari della Marina: Centro di mobilitazione Marina militare presso i comandi in capo di dipartimento militare marittimo o comandi militari marittimi autonomi;

ex militari dell'Aeronautica: Comandi di regione aerea Ufficio coordinamento e personale Sezione mobilitazione e personale in congedo.

La data di ricezione, che sarà quella apposta sulle domande dalle predette autorità militari, farà fede a tutti gli effetti di legge.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti devono possedere sana e robusta costituzione, nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di operaio qualificato.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute e per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva di 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4D — 5D purchè la differenza di refrazione fra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie e con lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata.

Per gli aspiranti al mestiere di saldatore non è ammessa correzione di lenti;

campo visivo normale;

senso cromatico soddisfacente per gli aspiranti al mestiere di elettromeccanico;

udito: voce afona percepita a non meno di otto metri complessivamente e a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: metri 1,50.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà disposto solo nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuata a cura di sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli interessati; in caso di inidoneità gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro dieci giorni dalla notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale concorsi), Roma: piazza della Croce Rossa, 1. E' facoltà del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato concedere o meno tale visita in base all'esame degli atti e di altra documentazione inoltrata dall'interessato.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità personale.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume ovviamente alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dello aspirante o da tardiva o mancata segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

E' fatto, pertanto, obbligo agli aspiranti di comunicare tempestivamente le variazioni del proprio recapito; diversamente andranno incontro al provvedimento di decadenza che sarà adottato in conseguenza di tale inosservanza.

(Schema di domanda, da redigere su carta legale e da inoltrare tramite le autorità militari competenti)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Servizio personale concorsi Piazza della Croce Rossa n. 1 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) nato il (2) a (prov.), presa conoscenza del «Comunicato» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 288 del 16 novembre 1971 riguardante l'assunzione in servizio ferroviario di cento operai qualificati fra candidati ex militari tecnici specializzati, chiede di concorrere alla detta assunzione dichiarando di accettare tutte le condizioni per essa previste.

Con la presente dichiara inoltre:

di essere stato arruolato dall'autorità militare, a seguito di pubblico concorso nel (indicare la forza armata di appartenenza: Esercito, Marina, Aeronautica) in data

di essere specializzato nella categoria di (indicare la specializzazione militare posseduta) dal ;

di aver prestato servizio nella detta specializzazione nei seguenti periodi dal al ; dal al , ecc.;

di possedere il titolo di studio di (indicare quale) conseguito presso la scuola (indicare il nome della scuola, precisando se statale o legalmente riconosciuta) in data

di essere stato congedato dalle armi in data

e di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione in impiego pubblico.

Allega i seguenti documenti (3):

In caso di assunzione è disposto a raggiungere qualsiasi sede di servizio, anche se in linea subordinata chiede di essere possibilmente, destinato ad una delle seguenti città (specificare in ordine di preferenza tre sedi desiderate).

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive:

(Indirizzo) (numero del codice postale)

Data

(Firma)

---

(1) Cognome e nome (scrive a macchina o stampatello).

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite di 30 anni di età, indicare i titoli posseduti (coniugato, numero dei figli ecc.).

(3) Certificato di famiglia, per i coniugati; certificato dell'Opera di previdenza ferrovie dello Stato, per gli ex militari orfani dei ferrovieri già assistiti dall'Opera di previdenza stessa.

(9765)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a sei posti di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « aggiustatore meccanico ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 37ª dell'11 settembre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 12 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1971, registro n. 40 Difesa, foglio n. 185, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a sei posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestière di « aggiustatore meccanico » comune.

(9993)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « collaudatore motorista » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 36ª del 4 settembre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 18 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 316, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « collaudatore motorista » specializzato.

(9994)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di contatore, pesatore e verificatore di monete.

Il supplemento straordinario al n. 10 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1971 pubblica il decreto ministeriale 21 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1971, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 150, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di contatore, pesatore e verificatore di monete, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1969.

(10158)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad un posto di operaio specializzato di 1ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di pantografista.

Il supplemento straordinario al n. 10 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1971 pubblica il decreto ministeriale 21 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1971, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 149, che approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso ad un posto di operaio specializzato di 1ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di pantografista, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1969.

(10157)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

SOPRAINTENDENZA ALLE GALLERIE DI MODENA E REGGIO EMILIA

Esito del concorso nazionale per la realizzazione di opere di abbellimento artistico nella chiesa del villaggio « Belvedere » di Reggio Emilia di proprietà dell'Opera pia orfanotrofi.

La commissione giudicatrice per l'esame dei bozzetti e delle opere presentate al suddetto concorso, giusta il bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 10 giugno 1970, ha assegnato, con voto unanime, il premio di L. 2.160.000 per l'opera *A* al pittore Remo Gaibazzi di Parma; ed il premio di L. 488.600 per l'opera *B* all'arch. Guido Canali di Parma.

(9954) *Il soprintendente*: MEZZETTI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1064 in data 17 maggio 1971, con il quale venivano assegnate le sedi ai vincitori delle condotte mediche vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1968;

Considerato che il dott. Sergio Ciatti, dichiarato vincitore con il precitato decreto della condotta di S. Giovanni d'Asso, è decaduto dal suo diritto per non avere assunto servizio entro il termine assegnatogli, come risulta dalla nota del comune di S. Giovanni d'Asso n. 1452 in data 6 agosto 1971;

Ritenuta la necessità di procedere alla assegnazione della suddetta condotta, resasi disponibile, al candidato avente diritto secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze espresse;

Preso atto della rinuncia preventiva dei dottori Nunzio D'Agnelli, Paolo Bardi e Vincenzo Caradonna;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Francesco Siotto è dichiarato vincitore della condotta medica di S. Giovanni d'Asso, capoluogo.

Il sindaco di S. Giovanni d'Asso è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inscritto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio e del comune interessato.

Siena, addì 25 ottobre 1971

(9990) *Il medico provinciale f.f.*: BARSINI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 70/2103/1*a* in data 21 aprile 1970, con il quale fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Avigliano e Maratea;

Esaminati i verbali di espletamento del concorso, presentati dalla commissione giudicatrice, nominata con proprio decreto n. 70/4712/1*a* in data 27 marzo 1971, e riscontratili regolari sotto il profilo della legittimità;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso in premessa specificato:

De Filippis Antonio . . . . . . punti 136,800

Il presente decreto verrà pubblicato nelle forme e nei modi di legge.

Potenza, addì 27 ottobre 1971

Il medico provinciale: SIGNORELLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 71/6373/1*a*, di pari data, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria di merito del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Avigliano e Maratea;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei vincitori delle sedi messe a concorso;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il sottoindicato candidato viene dichiarato vincitore della sede a fianco dello stesso segnata:

De Filippis Antonio: Maratea.

Il precitato viene nominato ufficiale sanitario in via di esperimento e dovrà assumere servizio il 1° novembre 1971.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Potenza, addì 27 ottobre 1971

(9991) *Il medico provinciale:* SIGNORELLO

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ENNA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Enna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 364 del 21 gennaio 1971, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Enna;

Considerato che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 31 aprile 1971;

Ritenuto dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni fatte pervenire dagli enti ed uffici interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1939, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario comunale capo del comune di Enna, è costituita come segue:

Presidente:

Bianchi dott. Walter, direttore di divisione della carriera amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Frittoli dott. Mario, veterinario provinciale superiore;

Maniscalco dott. Renzo, direttore di sezione;

Romagnoli prof. Aldo, ordinario di clinica medica veterinaria;

Panebianco prof. Felice, ordinario di ispezione alimenti di origine animale;

Vitale dott. Giuseppe, veterinario comunale capo.

Segretario:

De Marco dott. Giuseppe, direttore di sezione della carriera amministrativa del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione Siciliana, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio.

Le prove di esami avranno luogo non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione ha la sua sede in Enna.

Enna, addì 27 ottobre 1971

Il veterinario provinciale: VIVONA

(9992)

REGIONI

REGIONE LOMBARDA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1971, n. 1.

Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi ed altri atti della regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 4 *ottobre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INIZIATIVA DEI CITTADINI

Art. 1.

L'iniziativa dei cittadini per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti amministrativi di competenza del Consiglio, esclusi quelli indicati dal successivo art. 2, delle delibere consiliari relative alla presentazione di proposte di legge al Parlamento nazionale e alle richieste di referendum abrogativo di leggi statali, si esercita mediante la presentazione di una proposta sottoscritta da almeno 5.000 cittadini, iscritti nelle liste elettorali per il Consiglio regionale lombardo.

La proposta deve contenere il testo del progetto, redatto in articoli, e deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

Art. 2.

L'iniziativa popolare dei cittadini per la formazione di leggi ed atti della Regione e delle delibere consiliari previste dall'art. 1 non si esercita nelle seguenti materie:

a) tributaria e di bilancio;

b) espropriazione dei suoli e limitazione della proprietà fondiaria;

c) approvazione delle delibere relative all'assunzione dei mutui e alla emissione di prestiti;

d) delibere concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;

e) nomina degli amministratori di enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonchè dei rappresentanti della Regione in enti e società a partecipazione regionale;

f) formulazione dei pareri formalmente richiesti alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;

g) designazione dei componenti di commissioni e di altri organi collegiali, spettante alla Regione;

h) riesame nelle forme ordinarie e a maggioranza semplice, degli atti amministrativi rinviati alla Regione ai sensi dell'art. 125 della Costituzione;

i) designazione, a norma del secondo comma dell'art. 83 della Costituzione, dei delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica;

l) formulazione dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;

m) modifiche dello statuto.

Art. 3.

L'elettore che intende farsi promotore di una proposta può chiedere alla Presidenza del Consiglio regionale di essere assistito, nella redazione del progetto su cui raccogliere le firme dei proponenti, dall'ufficio legislativo del Consiglio stesso.

La richiesta deve essere formulata per iscritto, e l'Ufficio di Presidenza ne verifica l'ammissibilità e stabilisce le modalità dell'assistenza anche per quanto concerne l'effettiva disponibilità delle informazioni e dei dati, attinenti alla proposta, raccolti dagli organismi regionali con i limiti di cui all'art. 54 ultimo comma, dello statuto della Regione.

Art. 4.

Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dalla Regione.

Su tali moduli deve essere riportato a cura dei promotori il testo del progetto; le firme saranno apposte in calce.

Sul modulo in calce al testo del progetto, saranno designati, sempre a cura dei promotori i presentatori della proposta legittimati ad esercitare le funzioni di cui ai successivi articoli 6 e 7.

La proposta non può essere presentata su fogli vidimati da oltre sei mesi.

Art. 5.

La proposta viene esercitata dall'elettore proponente mediante apposizione della propria firma sui moduli di cui allo articolo precedente; accanto alla firma devono essere indicati per esteso il suo nome e cognome, luogo e data di nascita ed il comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal giudice conciliatore, dal sindaco o dal segretario di detto comune, ovvero dal segretario dell'amministrazione provinciale.

L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, da rilasciarsi dai sindaci dei comuni a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.

Art. 6.

La proposta e la relazione di cui al precedente art. 1, vanno presentate all'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale corredate dalla prescritta documentazione da parte di almeno tre presentatori designati a sensi del precedente art. 4.

Un funzionario dell'ufficio, mediante processo verbale, dà atto della presentazione della proposta, della sua data e del deposito dei documenti. Nel verbale indica inoltre, giusta dichiarazione dei presentatori, il numero delle firme raccolte, il nome e il domicilio dei delegati a partecipare, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, alla discussione prevista dal successivo art. 9, secondo comma.

Art. 7.

Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali, qualora sia stata dichiarata l'ammissibilità ai sensi del successivo art. 8.

Per ottenere il rimborso di tali spese, i presentatori della proposta devono farne domanda scritta da depositarsi insieme con la proposta, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Art. 8.

Sull'ammissibilità della proposta sia con riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare, alle esclusioni delle materie secondo il disposto del precedente art. 2, sia con riguardo all'osservanza dei requisiti prescritti dalla presente legge, delibera all'unanimità l'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale, entro 15 giorni dal deposito della proposta.

Qualora manchi l'unanimità, delibera il consiglio regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 9.

Dichiarata ammissibile la proposta, entro 10 giorni dalla data del provvedimento relativo, l'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale, integrato dai presidenti dei gruppi consiliari, dai presidenti delle commissioni permanenti e dal presidente o dal vice presidente della giunta regionale o da un suo rappresentante, la trasmette alla commissione consiliare competente per materia e, entro tre mesi dalla data del deposito, la iscrive nel calendario dei lavori del consiglio regionale.

La commissione consiliare ammette alla discussione della proposta i cittadini delegati dai presentatori. A ciascun delegato deve essere data comunicazione con congruo preavviso al proprio domicilio.

Qualora la proposta non venga iscritta nel calendario dei lavori del consiglio entro i termini indicati dal primo comma, essa si considera iscritta di diritto all'ordine del giorno del consiglio e viene discussa nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento.

Le proposte sono portate all'esame del consiglio nel testo redatto dai proponenti.

TITOLO II

INIZIATIVA DELLE PROVINCE E DEI COMUNI

Art. 10.

L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti amministrativi di competenza del consiglio indicati nel precedente art. 1, primo comma, si esercita mediante la presentazione di proposte da parte di un consiglio provinciale, o di consigli comunali in numero non inferiore a cinque, o anche in numero di uno o più, purchè con popolazione complessiva di almeno 25.000 elettori.

A tal fine le amministrazioni provinciali e i comuni possono chiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo del consiglio regionale.

La proposta deve contenere il testo integrale del progetto, accompagnato da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

Art. 11.

La delibera consiliare che approva la proposta è trasmessa dal presidente dell'amministrazione provinciale o dai sindaci dei comuni interessati all'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale. La proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta all'Ufficio di Presidenza.

Nel caso di presentazione da parte di più comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte dell'ultimo comune il cui concorso completi il numero dei comuni o l'entità della popolazione richiesti dall'art. 10.

Art. 12.

Alle proposte presentate dalle amministrazione provinciale e dai comuni si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 8.

Art. 13.

Speciali procedure d'urgenza relative all'esame delle proposte promosse dai comuni, dalle province, dalle organizzazioni regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori o da altre organizzazioni sociali di rilievo regionale, sono previste dal regolamento del consiglio regionale.

Art. 14.

Le spese occorrenti per le prestazioni previste dall'art. 7, fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1971 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Data a Milano, addì 2 ottobre 1971

BASSETTI

(9490)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.